

## CASSA ASSICURATIVA RISCHIO VITA DIPENDENTI INDUSTRIA ALIMENTARE

Con la firma avvenuta nel mese di giugno 2010 della Convenzione assicurativa tra la Cassa Rischio Vita e le Compagnie di Assicurazione, è partita l'attività della Cassa Rischio Vita costituita tra le Associazioni industriali firmatarie del Ccnl Industria alimentare, Federalimentare, e le Organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.

Al riguardo, si ricorda che la copertura assicurativa è un obbligo a carico di tutti i datori di lavoro disposto dal CCNL, obbligo che viene adempiuto dalle imprese tramite l'iscrizione alla Cassa.

Nel rinviare al sito Internet della Cassa ([www.cassavita.it](http://www.cassavita.it)) per qualsiasi informazione utile, nonché per le istruzioni operative per il versamento dei premi assicurativi e della quota associativa “una tantum”, indichiamo le principali caratteristiche della Cassa Rischio Vita:

### La genesi:

- CCNL 21.7.2007 per l'Industria alimentare
- Atto costitutivo 26.1.2010

### Struttura e funzionamento

Assemblea dei Delegati



Consiglio di Amministrazione

Presidente e Vicepresidente

Collegio Sindacale

Struttura organizzativa molto snella (sede legale e sede operativa)

### Come funziona la Cassa



## Capitale assicurato

<u>Età</u>	<u>Capitali (€)</u>
fino a 24	20.000
da 25 a 29	25.000
da 30 a 44	30.000
da 45 a 54	20.000
da 55 a 59	15.000
da 60 a 70	10.000

## Caratteristiche della copertura

In base alla Convenzione:

La copertura è garantita in favore degli eredi ex art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti) deceduti in costanza di rapporto di lavoro

La copertura è garantita se l'azienda è in regola con il pagamento dei premi **ed ha indicato in modo analitico l'elenco dei lavoratori cui è riferito il versamento mensile**

La copertura assicurativa è un **obbligo a carico di tutti i datori di lavoro disposto dal CCNL**, obbligo che viene adempiuto dalle imprese tramite l'iscrizione alla Cassa. La mancata iscrizione con regolare versamento, invece, mantiene la responsabilità diretta dell'obbligo a carico dell'impresa che è tenuta a garantire gli eredi nel caso di evento

L'assicurazione comprende anche il suicidio ed il sinistro che colpisca più Assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale (fino ad un importo pari a 200 volte il capitale medio assicurato, con un max di €5.000.000)